

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)
comprensiva di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39.

n. 20 del 09.05.2024

Richiedente: Giannini Laura

Comune: Stazzema (LU)

**Oggetto: Interventi selvicolturali su bosco ceduo di
castagno in loc. Battistaccio (LU)**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
26.03.24 al n. 1421, da parte della Unione dei Comuni della
Versilia, relativa a interventi selvicolturali su bosco ceduo di
castagno in località Battistaccio nel Comune di Stazzema
(LU);

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco in "Zona B1 Riserva generale orientata a
prevalente carattere naturalistico", come identificata dal
Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21
del 30 novembre 2016;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge
forestale della Toscana";

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
servizi del Parco, approvato con deliberazione del
Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 07.05.2024;

Vista l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R n.30 del 2015, effettuata in data 22.01.2024;

DETERMINA

di rilasciare a GIANNINI LAURA, residente in Fabbriche di Vergemoli (LU), il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, relativamente a interventi su ceduo di castagno in località Battistaccio nel comune di Stazzema (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 26.03.24 al n. 1421, con le seguenti prescrizioni:

1. Gli interventi non dovranno effettuarsi nelle aree già interessate dal taglio autorizzato con Nulla Osta n. 7 del 06.02.2020.
2. Tenendo conto che le particelle sono caratterizzate da una notevole acclività e da molti affioramenti rocciosi, al fine di garantire una stabilità idrogeologica si prescrive un taglio raso matricinato rilasciando a dote del bosco le migliori piante esistenti per forma, dimensioni, portamento, stabilità, stato vegetativo e fitosanitario a mt. 15 di distanza media una dall'altra (almeno 60 piante per ha). La distribuzione delle matricine può non essere uniforme escludendo le aree troppo acclivi e con rocciosità affiorante. Tali piante dovranno essere scelte, in ordine di preferenza, fra le matricine esistenti, e le piante isolate o da seme, in alternativa fra i migliori polloni sulle ceppaie (1 oppure 2). Le matricine andranno scelte tra quelle con diametro del fusto superiore alla media delle piante presenti, esenti da tare e ben conformate.

Modalità di esecuzione del taglio:

1. Il taglio è consentito nel periodo **1 ottobre – 15 aprile**.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, **entro il 31 ottobre** di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento utilizzando il modulo allegato
3. Gli interventi selvicolturali dovranno essere effettuati evitando danni significativi al novellame e alle altre piante destinate a rimanere a dotazione del bosco. Il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile, in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.
4. Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti.
5. A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le seguenti piante: **carpino bianco** (*Carpinus betulus* L.), **frassino maggiore** (*Fraxinus excelsior* L.), **frassino ossifillo** (*Fraxinus oxycarpa* Bieb. ex Wildossifillo), **maggiociondolo** (*Laburnum anagyroides* Medicus), **melastrì** (*Malus* sp.pl.), **ciliegiò** (*Prunus avium* L.), **perastrì** (*Pyrus* sp.pl.), **sughera** (*Quercus suber* L.), **sorbi** (*Sorbus* sp.pl.), **tigli** (*Tilia* sp.pl.), **olmi** (*Ulmus* sp.pl.), **agrifoglio** (*Ilex aquifolium* L.), **tasso** (*Taxus baccata* L.).
6. Dovrà essere ulteriormente rilasciata a dotazione del bosco una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, identificata fra quelle di maggiore diametro, presenti sulla superficie interessata dal taglio.
7. Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare

ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Avvertenze:

1. **Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.**
2. Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro **il 31 ottobre** successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
3. Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2026, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di trasmettere il presente atto al Richiedente a all'Unione dei Comuni di competenza;

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA rendendolo disponibile all'Unione dei Comuni di competenza;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il responsabile dell' U.O.C. Pianificazione Territoriale
dott. for. Isabella Ronchieri